

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3109-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GAWRONSKI)

Comunicata alla Presidenza il 7 maggio 1998

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica degli articoli 40, 41 e 65 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, fatto a Lisbona il 24 giugno 1997

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**e col Ministro delle finanze**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1998**

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
Disegno di legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo di modifica degli articoli 40, 41 e 65 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, fatto a Lisbona il 24 giugno 1997, prevede piena ed intera esecuzione del Protocollo stesso.

Esso si è reso necessario per evitare che ogni designazione ulteriore, derivante da un cambiamento dell'organizzazione interna di una parte contraente, esigesse la modifica della Convenzione.

Infatti gli agenti, le autorità e gli organi competenti delle parti contraenti, ai sensi dell'articolo 40, commi 4 e 5, dell'articolo 41, comma 7, e dell'articolo 65, comma 2,

della Convenzione di Schengen, sono stati designati direttamente nella Convenzione.

Si è ritenuto opportuno semplificare questa procedura, lasciando agli Stati la facoltà di modificare la designazione di alcuni organi competenti in materia di estradizione e di transito.

Naturalmente, se gli agenti si dovessero trovare ad operare nel territorio di un'altra parte contraente, esiste la riserva dell'accettazione di tale designazione da parte delle altre parti contraenti.

Raccomando alla Assemblea di procedere alla approvazione del disegno di legge, che ha già ottenuto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali e che non prevede oneri finanziari.

Gawronski, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MUNDI)

1° aprile 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica degli articoli 40, 41 e 65 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, fatto a Lisbona il 24 giugno 1997.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2, del Protocollo stesso.

## Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





